

Allegato "B" al mio atto di racc.n.

**STATUTO
dell'associazione
VETERAN CAR TEAM**

TITOLO I- Costituzione, denominazione, sede e scopi del Club

Articolo 1 - Denominazione - sede - durata

È costituita una libera associazione culturale con la denominazione "VETERAN CAR TEAM" con sede in Bolzano.

L'associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

L'associazione ha durata sino al 31 dicembre 2032 e può essere prorogata tacitamente una o più volte di cinque in cinque anni in assenza di delibera di scioglimento.

Articolo 2 - Scopi

Il "VETERAN CAR TEAM" è una associazione senza fini di lucro ed ha lo scopo di promuovere e tutelare gli interessi generali della locomozione e motorizzazione, sia storica che moderna e affini, valorizzandone l'importanza culturale, storica e sociale con attività culturale, sportiva, turistica, informativa, di arte varia come rappresentazioni teatrali, musicali, cinematografiche, visive, ecc. ma comunque sempre finalizzata a promuovere e tutelare gli interessi generali della locomozione e motorizzazione, anche storica; l'associazione non può comunque prestare servizi a non soci.

Il "VETERAN CAR TEAM" a sua volta è federato all'Automotoclub Storico Italiano (ASI) di Torino.

Il "VETERAN CAR TEAM" può aderire anche ad altre associazioni ed unioni allo scopo di meglio soddisfare il suo compito precedentemente specificato.

TITOLO II - Soci del "VETERAN CAR TEAM"

Articolo 3 - Norme sull'ordinamento interno

Può associarsi al Club in qualità di socio chiunque abbia interesse a sostenere gli scopi del Club.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Articolo 4 - Procedura di ammissione

La richiesta di associazione deve essere inoltrata alla segreteria del "VETERAN CAR TEAM".

Ai fini dell'adesione all'associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al consiglio direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal consiglio direttivo e dall'assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il consiglio direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta)

giorni dalla presentazione della domanda, con provvedimento motivato. Il consiglio direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte, ferma restando l'insindacabilità a quanto deciso dal consiglio direttivo esclusivamente con riferimento allo stato di conservazione del veicolo ed in generale al veicolo stesso.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al consiglio direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in assemblea il diritto al contraddittorio.

Articolo 5 - soci onorari e soci ordinari - Diritti e doveri

I soci si distinguono in: soci onorari e soci ordinari.

I soci ordinari sono persone fisiche o giuridiche, interessate alle attività del "VETERAN CAR TEAM". Il socio ordinario è tenuto a versare la sua quota, che viene stabilita annualmente in occasione dell'assemblea Ordinaria.

Possono essere nominati soci onorari, persone che in particolar modo hanno contribuito all'attività del "VETERAN CAR TEAM". La nomina di soci onorari deve essere approvata dal consiglio direttivo.

In nessun caso i soci possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la restituzione delle quote versate. La quota è intransmissibile e non rivalutabile.

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare in assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'associazione, e di parteciparvi;
- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al consiglio direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'associazione alla presenza di persona indicata dal consiglio direttivo.
- L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente statuto.

Gli associati hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal consiglio direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Articolo 6 - Perdita della qualità di socio

La perdita della qualità di socio ha luogo:

- a) per scioglimento del "VETERAN CAR TEAM";
- b) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- c) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il consiglio direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente statuto;
- d) decesso del socio.

L'associato può invece essere escluso dall'associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione o prolungata inattività all'interno dell'associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal consiglio direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'assemblea, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al consiglio direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli eventualmente proposti dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione dell'assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

TITOLO III – Gli organi del "VETERAN CAR TEAM"

Articolo 7 - Organi

Gli Organi del "VETERAN CAR TEAM" sono i seguenti:

- 1) l'assemblea generale dei soci.
- 2) il consiglio direttivo
- 3) i commissari tecnici (Auto e moto).
- 4) il revisore dei conti;
- 5) il collegio dei probiviri, se eletto dall'assemblea.

La durata della carica è quadriennale.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese

effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'elezione degli organi dell'associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 8 - L'assemblea degli associati

1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L'assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione, a seguito di delibera del consiglio direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del consiglio direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al consiglio direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e mail almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, conservato nella sede dell'associazione.

Articolo 9 - assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal consiglio direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal consiglio direttivo;

- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal consiglio direttivo;
 - d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo;
 - e) eleggere e revocare il Presidente dell'associazione;
 - f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - g) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
 - h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
 - i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello statuto e gli altri regolamenti predisposti dal consiglio direttivo per il funzionamento dell'associazione;
 - j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del consiglio direttivo o da altro organo sociale.
2. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 10 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'assemblea straordinaria:
- a) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.
2. Per le modifiche statutarie, l'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera sulle modifiche statutarie con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. *Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, l'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.*

Articolo 11 - L'assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima assemblea utile svolgasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenne, non ha diritto di

voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Articolo 12 - Il consiglio direttivo: composizione e durata in carica

1. Il consiglio direttivo è l'organo amministrativo dell'associazione **"VETERAN CAR TEAM"**, è eletto dall'assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto:

- a) dal Presidente che lo presiede.
- b) dal Vicepresidente (uno).
- c) dai Consiglieri (quattro).
- d) dal Segretario,

La carica ha la durata di quattro anni.

Il consiglio direttivo nomina i Commissari Tecnici.

Il Consigliere che risulti assente ingiustificato a tre riunioni consecutive del Consiglio decade dalla carica. Il consiglio direttivo procederà in questo caso alla sostituzione con il primo dei non eletti nella precedente assemblea ordinaria.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio direttivo.

Articolo 13 - Il consiglio direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il consiglio direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'assemblea.

5. Il consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal

Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, conservato nella sede dell'associazione.

Articolo 14 - Competenze del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'associazione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'associazione.

2. Il consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal consiglio direttivo o dal Presidente.

Articolo 15 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del consiglio direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo;
- b) revoca da parte dell'assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.12, c.2, del presente statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il consiglio direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del consiglio direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima

assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il consiglio direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del consiglio direttivo.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero consiglio direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del consiglio direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Articolo 16 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione "Veteran Car Team" e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto direttamente dall'assemblea tra i propri associati.
3. Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il consiglio direttivo convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del consiglio direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'assemblea degli associati e il consiglio direttivo.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al consiglio direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Articolo 17 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo;
 - b) revoca da parte dell'assemblea ordinaria;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.12, c.2, del presente statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente statuto.
2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 18 - Il segretario

Il segretario provvede a svolgere tutte le attività amministrative del "VETERAN CAR TEAM" come corrispondenza, contatti con altri Enti e con i soci, con i Commissari Tecnici, redige i verbali, tiene l'inventario e la contabilità del "VETERAN CAR TEAM".

Il segretario può disporre di un fondo spese (piccola cassa) a pie di lista per l'acquisto di materiale necessario alla sua attività (cancelleria, carte valori e similari)

Articolo 19 - I Commissari Tecnici

I Commissari Tecnici sono responsabili degli adempimenti richiesti dai soci per quanto concerne le pratiche da inoltrare all'ASI (Automotoclub Storico Italiano), nonché devono essere presenti alle sessioni di omologazione, se queste sono organizzate dal Club, sia in sede propria che in sede esterna.

Articolo 20 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'associazione.
6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'assemblea.
7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'associazione.

Articolo 21- Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri che eleggono il Presidente. I componenti del Collegio devono essere soci dell'associazione. Non possono ricoprire contemporaneamente la carica di componente del Collegio e quella di componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'associazione.
2. Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e tra questi e l'associazione o i suoi organi nonché su qualunque argomento che interessi la vita sociale saranno sottoposte alla competenza del Collegio dei Probiviri. Il Collegio giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Articolo 22- Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'associazione rispondono, oltre all'associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema

di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

TITOLO IV - I libri sociali

Articolo 23 - Libri sociali e registri

1. L'associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.
2. L'associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

TITOLO V - Norme sul patrimonio dell'associazione e sul bilancio di esercizio

Articolo 24 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 25 - Risorse economiche

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Articolo 26 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il consiglio direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, il quale dovrà essere approvato dall'assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne

visione.

TITOLO VI - Scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio

Articolo 27 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'associazione è deciso dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, in prima convocazione e con la maggioranza assoluta dei presenti, qualsiasi sia il loro numero, in seconda convocazione.
2. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, in conformità con l'art. 148 c.8 TUIR

TITOLO VII - Disposizioni finali

Articolo 28 - Regime fiscale -

Al fine di consentire all'Associazione di poter usufruire del regime fiscale di favore previsto dall'art. 148 del D.P.R. n. 917/86 e dall'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, si confermano le clausole indicate dallo stesso art. 148 del TUIR, ottavo comma, che, di volta in volta, sono state recepite specificatamente nei singoli articoli di riferimento del presente statuto:

- è fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, così come previsto dal precedente art. 24;
- l'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in nessun caso i singoli Soci possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la restituzione delle quote; in caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, a norma del precedente art. 27, ad altra associazione con finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- il rapporto associativo e le modalità di associazione sono uniformi per tutti i soci dell'Associazione e sono volti a garantire l'effettività del rapporto medesimo, essendo esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa dell'Associazione; inoltre tutti i soci dell'Associazione hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione medesima;
- obbligo di redazione ed approvazione del rendiconto economico, finanziario e patrimoniale annuale, sia preventivo che consuntivo, a norma del precedente artt. 26;
- la disciplina della libera eleggibilità degli organi direttivi, del principio del voto singolo di cui all'art. 2532 comma 2 del codice civile, della sovranità dell'assemblea degli associati, nonché la disciplina della loro ammissione o esclusione, così come i criteri e le idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni nonché dei bilanci e rendiconti, sono regolamentati nei precedenti artt. 8, 9, 10 e 11;

- la quota contributiva annua non è trasmissibile né rivalutabile, a norma del precedente art. 5.

Articolo 29 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le norme del codice civile e della normativa vigente.

veteran.it